



Provvedimenti e Atti Normativi

Nuovo Codice dei contratti: chiarimenti del MIT sulla deroga al principio di rotazione per gli affidamenti sotto i 5.000 euro

Il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il <u>Parere n. 2145/2023</u>, ha fornito chiarimenti in merito all'art. 49, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, relativo alla **deroga al principio di rotazione** per gli affidamenti sotto i 5.000 euro.

Nello specifico, è stato richiesto:

- se l'importo indicato debba essere inteso come riferito al singolo affidamento ovvero come importo limite, raggiunto il quale, a seguito della somma di più micro affidamenti consecutivi, occorre applicare il principio di rotazione;
- se il limite dei 5.000 euro è applicabile anche ai lavori emessi singolarmente entro tale soglia, qualora fosse corretto il riferimento al singolo affidamento.

Il MIT ha chiarito che questo **limite è riferito ai singoli affidamenti**, sottolineando che mentre le linee Guida ANAC n. 4 prevedevano la medesima deroga per affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, il nuovo Codice ha ritenuto di **estendere tale previsione**, che favorisce la semplificazione e velocizzazione degli affidamenti di importo minimo (inferiore a 5.000€).

Il MIT, nel ricordare che anche per gli affidamenti di importi inferiori alla soglia dei 5.000 euro, devono essere rispettati i principi del Codice, quali ad esempio quello di fiducia, oltre che le disposizioni sull'eventuale frazionamento degli appalti, suggerisce, al fine di evitare possibili abusi per reiterazione senza limiti di affidamenti ad un medesimo operatore economico, di dotarsi di una specifica disciplina al riguardo che consenta l'affidamento diretto in deroga al principio della rotazione, ma nel rispetto dei principi che regolano gli affidamenti pubblici.

Il MIT, infine, ha chiarito che il **comma 6 dell'art. 49 trova applicazione anche per i lavori pubblici**.

Per maggiori dettagli, visitare il portale ANCE qui.

Appalti pubblici: alla conta le stazioni appaltanti qualificate

Sono 3.370 le stazioni appaltanti qualificate e centrali di committenza nei primi quattro mesi dall'entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti. Lo ha reso noto l'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) in un report pubblicato l'8 novembre u.s.



Il dato, che include 2.887 stazioni appaltanti singole e 483 centrali di committenza, è in linea con le attese dell'Anac, che aveva previsto che la qualificazione delle stazioni appaltanti sarebbe avvenuta in modo graduale.

• La qualificazione delle stazioni appaltanti

La qualificazione delle stazioni appaltanti è una novità introdotta dal nuovo Codice degli appalti, d.lgs. 36/2023, a far data dal 1° luglio 2023, ed è **obbligatoria** per le stazioni appaltanti che intendono bandire gare di lavori di importo **superiore a 500mila euro** e di servizi e forniture d'importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti (art. 62, comma 1, d.lgs. n. 36/2023).

La qualificazione è attribuita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) sulla base di un sistema di requisiti generali e specifici di cui all'allegato II.4, che può essere integrato con una disciplina specifica sul funzionamento e sugli ambiti di riferimento delle centrali di committenza, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

L'allegato II.4 sarà inoltre abrogato da un regolamento adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentita l'ANAC, previa intesa in sede di e la Conferenza unificata, che lo sostituirà integralmente anche in qualità di allegato al codice.

I requisiti generali riguardano la **capacità organizzativa**, la capacità **finanziaria** e la capacità **tecnico-professionale** della stazione appaltante. I requisiti specifici variano a seconda della tipologia di appalto da bandire.

• I numeri parziali della qualificazione

A favore dell'applicazione della norma, è stato reso disponibile dal primo giugno sul sito di Anac il <u>servizio qualificazione delle stazioni appaltanti</u> che consente l'invio della domanda di iscrizione nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate nonché uno schema di <u>domande e risposte</u> e un <u>manuale</u> utili a compilare il modulo di domanda di qualificazione.

Nei primi quattro mesi di vita dell'elenco (dati aggiornati al 6 novembre 2023), si legge nel report, hanno fatto uso di tale servizio 5.832 stazioni appaltanti/centrali di committenza registrate in AUSA.

Di queste ultime amministrazioni, 4.237 hanno completato l'iter di compilazione dell'istanza provvedendo all'invio del modulo di domanda, solo 3.370 hanno conseguito la qualificazione. Più nel dettaglio, nel report si specifica che 400 amministrazioni hanno dichiarato di non rientrare nell'ambito soggettivo di applicazione della norma e 464 di quelle che hanno completato l'iter non hanno raggiunto un punteggio sufficiente per qualificarsi.

Questo significa che più di una su dieci non è riuscita a qualificarsi.



• La digitalizzazione degli appalti

Il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti è una novità introdotta dal nuovo Codice degli appalti che mira a garantire l'efficienza e la trasparenza degli appalti pubblici, ma non è l'unica perché lo stesso prevede la completa digitalizzazione dell'ecosistema dei contratti pubblici.

A tale proposito, è opportuno evidenziare che dal 1° gennaio 2024 sarà inoltre necessaria per utilizzare a pieno regime l'e-procurement, il nuovo sistema di appalti totalmente in digitale.

Per maggiori dettagli, visitare il portale ANCE qui.

Anac: Nuove modalità di compilazione per i certificati di esecuzione lavori

l 3 ottobre 2023, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha pubblicato il <u>Comunicato del Presidente ANAC, datato 3 ottobre 2023</u> (depositato, per la pubblicazione, il successivo 18 ottobre), che fornisce alcune prime indicazioni sulla compilazione dei certificati di esecuzione dei lavori (CEL), a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 36 del 31/3/2023, noto come Codice dei contratti pubblici, e in attesa della completa riforma dei sistemi informatici prevista per il prossimo 1° gennaio 2024.

A tale proposito, il Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, adottato con Delibera n. 272 del 20 giugno 2023, ha stabilito che sono acquisiti nello stesso Casellario i certificati di lavori rilasciati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, utili per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione e per la dimostrazione dei requisiti speciali in gara.

Con riguardo ai **lavori eseguiti in subappalto**, l'ANAC ricorda che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti emettono un unico certificato con indicazione separata delle lavorazioni eseguite dall'impresa affidataria e di quelle eseguite dall'impresa o dalle imprese subappaltatrici, indipendentemente dal fatto che la richiesta di emissione del CEL pervenga da queste ultime imprese. L'indicazione separata riguarda anche l'esecuzione dei lavori da parte dei consorziati esecutori.

L'indicazione separata, secondo l'ANAC, mira a garantire la ricostruzione della filiera dell'esecuzione e, di conseguenza, la tracciatura digitale dell'intero ciclo di vita del contratto (art. 20 e 28 del codice) ed evita la proliferazione incontrollata di subaffidamenti, anche nel caso di lavorazioni affidate anche a un contraente generale, garantendo la coerenza con le disposizioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.



Inoltre, il comunicato ha richiamato l'attenzione sull'utilizzo esclusivo dell'**Allegato B.1**, introdotto dall'articolo 357, comma 14, del d.P.R. n. 207/2010. Questo modello specifico deve essere impiegato solo per le lavorazioni soggette al Regolamento n. 34/2000, con l'applicazione che indirizza automaticamente verso la compilazione dell'Allegato B.1 in presenza di categorie di lavorazioni riferite a tale Regolamento.

Infine, sempre l'ANAC ricorda che la Tabella A dell'Allegato 11.12 definisce la **categoria OG 11** (Impianti tecnologici) come la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati e interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS3, OS 28 e OS30 (v. anche art. 18, co. 21, del medesimo allegato).

A tale proposito, l'ANAC ricorda che le Stazioni Appaltanti possono indicare la categoria OG11 quando è prevista la realizzazione coordinata di lavori riferibili alle categorie specializzate OS3, OS28 e OS30, individuate durante la fase di progettazione.

Di conseguenza, i certificati di esecuzione lavori per la categoria OG11 devono riportare anche gli importi specifici relativi a ciascuna delle categorie specializzate OS3, OS28 e OS30 (v. Quadro 6.1 "Esecuzione dei lavori" e Quadro 6.2 "Lavorazioni eseguite dal soggetto affidatario"). Una volta emessi, tali certificati sono utilizzati esclusivamente per la qualificazione nella categoria OG11.

Per maggiori dettagli, visitare il portale ANCE qui.

Contratti Pubblici: le precisazioni sulle garanzie di ANAC e MIT

Dalla formulazione dell'articolo 53 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 36/2023), emerge un processo di semplificazione dell'istituto delle garanzie negli appalti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Su tale tema si sono espressi:

- l'ANAC, con il <u>parere n. 3541/2023</u> (URCP 58/2023, fasc.3541.2023), sulla motivazione all'esenzione della richiesta di garanzia definitiva da parte delle stazioni appaltanti, specificando l'applicazione corretta degli articoli 53 e 117 del nuovo Codice;
- il MIT, con il <u>parere n. 2129/2023</u> del proprio Servizio giuridico, sulla possibile applicazione anche agli appalti sotto-soglia dell'incremento della garanzia definitiva in funzione del ribasso offerto, all'art. 117, comma 2.

1. Ricostruzione della disciplina

Con l'approvazione del nuovo Codice dei contratti pubblici o codice appalti, sono state confermate le differenze tra i contratti sopra soglia e quelli sottosoglia



sull'applicazione delle garanzie, insieme alle possibili motivazioni che ne giustificano l'esonero o la riduzione.

Infatti, il citato Codice, in ottemperanza all'art. 1 della Legge "delega" n. 78 del 21 giugno 2022, ha recepito le modalità di affidamento dei contratti sottosoglia (di cui all'art. 50), introdotte dal D.L. n. 76/2020, al fine di accelerare e semplificare le procedure in materia di appalti pubblici.

Più specificatamente, l'articolo 53 del Codice appalti ha disciplinato la richiesta di "garanzia provvisoria" e "garanzia definitiva" nei contratti sottosoglia, stabilendo una disciplina *ad hoc* per le procedure di affidamento di tali contratti.

Di norma, negli appalti sottosoglia, la garanzia provvisoria, posta a tutela della serietà dell'offerta, non viene richiesta dalla Stazione appaltante, a meno che non vi siano esigenze particolari indicate nei documenti di gara, le quali ne giustifichino la richiesta al concorrente. L'importo massimo della garanzia provvisoria non può superare l'1% dell'importo di base dell'appalto (art. 53, comma 2).

Per quanto riguarda la "garanzia definitiva", prevista a tutela della corretta esecuzione dell'appalto, codice 36/2023 stabilisce per gli appalti sottosoglia, che "in casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro" (art. 53, co. 4). E, in linea generale, che "per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni ... [di natura o uso speciale], l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione".

Nel Codice 36/2023, una volta prevista la facoltà di non richiedere la garanzia definitiva negli appalti sottosoglia, è conseguentemente venuto meno l'inciso del previgente articolo 103, comma 11 del d.lgs. 50/2016, secondo cui, in casi specifici, l'amministrazione poteva non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) ossia nel caso di affidamenti diretti (v. delibera ANAC n. 140 del 27/02/2019 e parere Servizio giuridico MIT n. 299).

Inoltre, sempre il vigente Codice 36/2023 specifica che, nel caso in cui sia richiesta la garanzia definitiva, l'importo corrisponde al 5% dell'importo contrattuale (art. 53, co. 4).

Da notare, infine, che il nuovo Codice non ha riprodotto l'art. 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016, che imponeva ai concorrenti che non fossero micro, piccole o medie imprese di allegare alla loro offerta economica un atto di impegno per rilasciare una garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (v. <u>Tar Toscana, Sez. I, 25/05/2023, n. 508</u>).



2. L'intervento dell'ANAC

Con riguardo al nuovo Codice, la questione affrontata dall'ANAC con il <u>parere n. 3541, del 26 settembre 2023</u> riguardava l'applicazione ai contratti sottosoglia del citato articolo 117, co. 14, dove è previsto l'esonero dell'aggiudicatario dalla prestazione della garanzia definitiva, a condizione che sia adeguatamente motivato oltre che accompagnato da un miglioramento del prezzo di aggiudicazione o dalle condizioni di esecuzione del contratto.

In particolare, la questione cruciale riguardava la possibilità di utilizzare anche per i contratti sottosoglia l'articolo 117, co. 14 al fine di motivare la mancata richiesta della garanzia definitiva da parte della stazione appaltante ai sensi dall'articolo 53, comma 4.

Per affrontare questa questione, l'ANAC ha considerato diversi aspetti.

Anzitutto, la stessa Autorità ha rilevato che la formulazione ampia del comma 4 dell'articolo 53, mirando a semplificare l'istituto per gli appalti sottosoglia, non stabilisce restrizioni o limiti riguardo ai motivi che possono giustificare l'esonero dalla garanzia definitiva. Pertanto, sembra inappropriato escludere aprioristicamente la possibilità di utilizzare a tal fine il miglioramento del prezzo.

Tuttavia, prosegue l'Autorità, il regime previsto dall'articolo 117 richiede che, ai fini dell'esonero dalla garanzia, il miglioramento del prezzo si combini con altre circostanze particolari. Pertanto, applicando quest'ultimo articolo agli contratti sottosoglia, si applica un regime più restrittivo rispetto a quello previsto specificatamente per tali appalti dall'art. 53, ove "il miglioramento del prezzo potrebbe costituire l'unico motivo che giustifica la mancata richiesta della garanzia definitiva" e non viene richiesto di dimostrare una specificità dell'oggetto dell'appalto o i pregressi rapporti con l'operatore economico.

Conclusivamente, alla luce di quanto considerato, l'ANAC con il <u>parere n. 3541, del 26 settembre 2023</u> "ritiene di non potere escludere che l'articolo 53, comma 4, del decreto legislativo n. 36 del 2023, consenta di addurre il miglioramento del prezzo come motivazione alla base dell'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva".

3. Il parere del MIT

Il MIT, con il <u>parere n. 2129 del 13 luglio 2023</u>, è intervenuto sulla possibilità di estendere l'incremento progressivo della garanzia definitiva, previsto per gli appalti sopra soglia, anche sotto-soglia europea.

Al riguardo, il Ministero ricorda che per gli appalti sopra soglia, l'incremento della garanzia è previsto in base al ribasso offerto dall'impresa, con l'obiettivo di preservare l'interesse pubblico nel rispetto dei termini e delle modalità contrattuali. Tale incremento è regolamentato dall'art. 117 del nuovo Codice e prevede un



aumento di un punto percentuale per ogni punto percentuale di sconto superiore al 10%. Se lo sconto supera il 20%, l'importo della progressione raddoppia.

Di contro, secondo il MIT, può ritenersi che l'art. 53, comma 4, diversamente dall'art. 117 comma 2, non avendo espressamente previsto l'incremento della garanzia in caso di ribassi superiori al 10%, abbia inteso escluderlo per le procedure sottosoglia. Per questi ultimi, la garanzia definitiva del 5% dell'importo contrattuale (laddove richiesta) deve essere considerata esaustiva, il che significa che non si applicano né aumenti né riduzioni come nei contratti sopra soglia.

Infatti, secondo il MIT, la semplificazione della disciplina delle garanzie nei contratti sottosoglia è una chiara manifestazione del principio del risultato (art. 1) e della fiducia (art. 2) su cui si basa il nuovo Codice.

Ciò, a parere dell'ANCE, anche con l'effetto di semplificare l'esecuzione dei contratti pubblici, rendendo tutto il processo meno gravoso per gli operatori economici.

Per maggiori dettagli, visitare il portale ANCE qui.

Focus Giurisprudenza

Appalti pubblici: i chiarimenti nella Stazione appaltante non possono modificare la lex specialis.

Il Consiglio di Stato ha ribadito che i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante durante una procedura di gara possono solo spiegare le regole esistenti e non modificarle, non possono invece attribuire a una disposizione del bando un significato e una portata diversa o maggiore rispetto a quella che risulta dal testo.

Il <u>Consiglio di Stato, sez. III, 26.10.2023, con sentenza n. 9254</u>, è intervenuto, in una gara di forniture, sulla valenza e legittimità di un chiarimento fornito dalla Stazione appaltante, con cui aveva consentito l'accesso alla gara ad un concorrente che, in contrasto con quanto previsto della *lex specialis* (esattamente nelle specifiche tecniche), proponeva un modello di strumentazione "di ultima generazione", ma non il "top di gamma".

Ciò premesso, la sentenza in esame merita attenzione in quanto, pur riguardando gli appalti di forniture, fornisce indicazioni di carattere generale sulla valenza dei chiarimenti che possono essere forniti dalla stazione appaltante sulla disciplina di gara, in quanto tali valevoli anche per i lavori.

L'interpretazione della lex specialis



Secondo consolidata giurisprudenza la *lex specialis* di gara deve essere interpretata in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute "vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'Amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva" (v. Consiglio di Stato, sez. VI, 2 marzo 2021, n. 1788).

La giurisprudenza ritiene, infatti, che "nell'interpretare la legge di gara, occorre privilegiare il valore semantico delle proposizioni utilizzate nelle singole clausole evitando qualsiasi percorso ermeneutico che conduca all'integrazione delle regole di gara e per questa via faccia emergere significati delle clausole ulteriori ed estranei rispetto a quelli contenuti nel perimetro dei possibili significati delle disposizioni, dovendosi qui ribadire che l'interpretazione della lex specialis soggiace, come per tutti gli atti amministrativi, alle stesse regole stabilite per i contratti dagli artt. 1362 c.c. e ss., tra le quali assume portata decisiva quella che valorizza l'interpretazione letterale" (così, tra le molte, Cons. Stato, Ad. plen., n. 7/2013, come richiamata da ultimo in Cons. Stato; sez. VI, 2 novembre 2023, n. 6785).

La portata dei chiarimenti

Prima di esprimersi sulla valenza e legittimità di un chiarimento fornito dalla Stazione appaltante, il <u>Consiglio di Stato, nella sentenza n. 9254/2023</u> ha ricostruito alcuni principi consolidati, secondo cui i chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante durante la procedura di gara:

- sono ammissibili purché non modifichino la disciplina dettata per lo svolgimento della gara, cristallizzata nella lex specialis, avendo i medesimi una mera funzione di illustrazione delle regole già formate e predisposte dalla disciplina di gara;
- possono costituire interpretazione autentica con cui l'Amministrazione spiega la propria volontà provvedimentale, al fine di meglio delucidare le previsioni della lex specialis;
- possono essere utilizzati nelle ipotesi in cui non sia ravvisabile un conflitto tra le chiarificazioni fornite dall'Amministrazione ed il tenore delle clausole chiarite;
- in caso di contrasto, deve darsi prevalenza alle clausole della lex specialis e al significato desumibile dal tenore delle stesse, per quello che oggettivamente prescrivono;



- non possono essere usati per modificare o ampliare le disposizioni del bando, poiché le uniche fonti vincolanti per la procedura di gara sono il bando, il capitolato e il disciplinare, insieme ai loro allegati. Queste fonti devono essere interpretate e applicate in base a ciò che "oggettivamente prescrivono, senza che possano acquisire rilevanza atti interpretativi postumi della stazione appaltante".
- possono solo interpretare il testo, al fine di rendere chiaro e comprensibile il significato o la *ratio* dello stesso.

La soluzione a caso specifico

Sulla base dei suddetti presupposti, lo stesso Consiglio di Stato ha ritenuto nel caso specifico che, a fronte di una chiara previsione di gara, la Stazione appaltante non potesse, in un chiarimento, escludere uno dei due requisiti previsti per i prodotti offerti in gara; ciò in applicazione del principio secondo cui le clausole della *lex specialis* di gara vincolano la stessa stazione appaltante. Infatti, laddove l'amministrazione avesse ritenuto di dover modificare la *lex specialis* di gara, avrebbe dovuto agire annullando l'intera procedura in autotutela.

Tale principio, specifica il Consiglio di Stato, essendo posto a tutela dell'affidamento dei partecipanti, della par condicio dei concorrenti e dell'esigenza della più ampia partecipazione, "incontra la sola deroga della possibilità per l'Amministrazione di discostarsi legittimamente in via di interpretazione dalle norme della lex specialis solo in presenza di una sua obiettiva incertezza".

Tale soluzione appare in linea, con la più recente giurisprudenza, secondo cui un chiarimento, che ha un impatto diretto sul disciplinare, modificandone la finalità, non può essere preso in considerazione (Cons. di Stato, sez. III, 7 gennaio 2022, n. 64). La stessa ha altresì precisato che la natura non provvedimentale di un chiarimento impedisce che lo stesso possa essere utilizzato, in sede di soccorso istruttorio, al fine di sanare la mancanza di requisiti di partecipazione previsti dalla *lex specialis* (v. Cons. Stato, sez V, 15 novembre 2022, n. 10023).

Per maggiori dettagli, visitare il portale ANCE qui.

TAR Campania, Sez. I, 30 ottobre 2023, n. 2442.

Il TAR Campania si è pronunciato sull'istituto dell'appalto integrato nel nuovo Codice dei contratti pubblici, affermando che l'operatore economico privo di attestazione SOA di progettazione può affidare la progettazione anche a professionisti non raggruppati.

Nel caso in esame, la società ricorrente aveva partecipato ad una gara indetta per l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dei lavori di un nuovo edificio scolastico indicando, quale progettista qualificato **una società di ingegneria e un geologo incaricato di redigere la relazione geologica**.



La Stazione Appaltante aveva **disposto l'esclusione** in quanto, all'esito del soccorso istruttorio, era emerso che non era stato indicato il nominativo del giovane professionista, nel rispetto di quanto stabilito dalla lettera di invito, e non era stata prodotta la dichiarazione di impegno a costituirsi in RTP.

Il Collegio ha ritenuto fondate le doglianze del ricorrente fornendo una interpretazione ampia delle disposizioni contenute nella lettera di invito che consentivano al concorrente di avvalersi di uno o più progettisti ovvero di un RTP, rifacendosi a quanto già espresso sul punto dall'Adunanza Plenaria (sentenza del 9 luglio 2020, n. 13) e dalla giurisprudenza maggioritaria secondo cui "in assenza di indicazioni di diverso tenore nella lex specialis, risulta legittima l'indicazione di più progettisti da parte dell'operatore economico privo di attestazione SOA di progettazione anche ove i due o più progettisti non siano raggruppati, potendo il concorrente soddisfare i requisiti di capacità previsti dal bando mediante i requisiti dei progettisti indicati, in modo cumulativo: "l'art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016 ammette a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria "i professionisti singoli, associati", etc., laddove, "nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta", la virgola tra singoli e associati ha un chiaro valore disgiuntivo, cioè equivale a "o/ovvero"....la legge non impone affatto l'associazione tra i singoli professionisti" (T.A.R. Liguria, sez. I, 18 maggio 2023, n. 521; nello stesso senso anche T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 7 novembre 2016, n. 2048: "dal disposto di cui agli artt. 53, comma 3, e 90, comma 1, del d.lgs. 163/06, non discende alcun obbligo per i progettisti designati di costituirsi in raggruppamento temporaneo di professionisti".

Il Collegio ha, peraltro, osservato che "i citati orientamenti sono stati recepiti dal nuovo codice dei contratti, che all'art. 66 elenca i soggetti ammessi a partecipare "nel rispetto del principio di non discriminazione ... sulla base della forma giuridica assunta" alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, richiamando, per quanto di interesse, alla lettera a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura, tra cui i "professionisti singoli, associati", alla lettera f) "i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere" precedenti".

Per una lettura integrale della sentenza, cliccare qui.